

CRITERI E PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ALLE CLASSI DEL TRIENNIO

Nello scrutinio finale il credito scolastico:

- va attribuito agli alunni del triennio ammessi alla classe successiva;
- non va attribuito agli alunni non ammessi alla classe successiva;
- non va attribuito agli alunni scrutinati con delibera di sospensione del giudizio: a questi studenti il credito sarà attribuito in sede di integrazione dello scrutinio finale solo se il Consiglio di classe avrà deliberato l'ammissione alla classe successiva.

Il Consiglio di classe procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno sulla base della tabella che segue e della NOTA in calce alla medesima, con le seguenti precisazioni:

1- I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e al profitto che ne ha tratto

2- I docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione. Questi docenti si esprimono sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto, limitatamente agli alunni che abbiano seguito tali attività

3- Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di stage o tirocinio, o per gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta formativa.

Tab. A prevista dal D. Lgs. 62/2017 che sostituisce la tabella prevista dall'art.11, c.2 del DPR 23/7/98 n.323, così come modificata dal D.M. del 22/05/2007, n° 42 e dal DM n°99 del 16/12/2009

MEDIA DEI VOTI	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M=6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore sei decimi.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative (partecipazione a progetti promossi dalla scuola,...) I docenti referenti dei progetti promossi dalla scuola e ritenuti caratterizzanti il percorso di studi si faranno carico di segnalare ai Consigli di Classe pertinenti la partecipazione degli alunni coinvolti.

L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del giudizio formulato dal docente di religione riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ed il profitto che ne ha tratto. Stesse modalità valutative sono previste per gli alunni che hanno seguito attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (O.M. n°40 dell' 8/04/09, art. 8, c. 14).

La valutazione delle esperienze nella Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), come chiarisce l'art.8 comma 6 dell'OM n.257/2017, concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia della Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato. Si può procedere ad attribuire il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione nel caso in cui la media dei voti sia superiore o uguale per 0,50 rispetto al voto base previsto dalla tabella.

All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella.

Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza

In sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di classe, per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per il penultimo e terzultimo anno, attribuisce il suddetto credito in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. n. 62 del 2017. Agli studenti che frequentano l'ultima classe per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti otto per la quarta classe (art. 8 comma 3 OM 2015/2019).

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO MASSIMO

Il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri per l'attribuzione del punteggio massimo attribuibile all'interno della fascia di credito definita dalla media M dei voti **solo agli studenti che ottengono un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi** (art. 15 comma 2 bis D. Lgs. 62 /2017 come modificato dalla legge 150 del 1 Ottobre 2024):

- 1. MEDIA M DEI VOTI** (si conteggiano anche i decimali della media);
- 2. Assiduità della frequenza.** Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente specificazione:
 - Oltre 40 assenze/240 h di lezione → punti 0;
 - 26-40 assenze /156-240 h di lezione→ punti 0,10;
 - 16-25 assenze/96-150 h di lezione → punti 0,20;
 - 0-15 assenze → punti 0,30;
- 3. Partecipazione al dialogo educativo.** Sino a un massimo di punti 0,30 a partire dal 9 in condotta (in funzione del giudizio di valutazione);
- 4. Attività complementari e integrative.** Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente specificazione:
 - Punti 0,10 per ogni attività da 8 a 19 ore;
 - Punti 0,20 per ogni attività della durata minima di 20 ore;
 - Punti 0,30 per attività della durata di 40 o più ore.
- 5. Religione o attività sostitutiva.** Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del giudizio di valutazione).
 - Punti 0,10 per giudizio di valutazione: sufficiente;
 - Punti 0,20 per giudizio di valutazione: buono o distinto
 - Punti 0,30 per giudizio di valutazione: ottimo

La scuola acquisisce in sede di iscrizione la dichiarazione della famiglia di consapevolezza che, in caso di opzione per la non frequenza dell'ora di religione o di attività sostitutiva, l'alunno non potrà accedere al sopraindicato punteggio aggiuntivo.

Determinata la somma di tali punteggi si procederà ad arrotondare per eccesso qualora tale somma risulti uguale o superiore a 0,50 e per difetto qualora tale somma risulti inferiore a 0,50.